



COMUNE DI TRAVERSETOLO

Provincia di PARMA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 83 DEL 28/12/2023

Sessione Ordinaria – Seduta in prima convocazione

Oggetto: **ALIQUOTE E DETRAZIONI DELLA NUOVA IMU PER L'ANNO D'IMPOSTA 2024. APPROVAZIONE.**

L'anno **duemilaventitre**, addì **ventotto** del mese di **Dicembre** alle ore 21:10 , previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali, nella Sala Consiliare in Corte Agresti.

Alla trattazione dell'argomento sono presenti:

			Presenti	Assenti
1	DALL'ORTO SIMONE	Consigliere	SI	
2	FORNARI LUCA	Consigliere	SI	
3	MANCONI ELISABETTA	Consigliere	SI	
4	ZIVERI ALESSIA	Consigliere		SI
5	ZANETTINI GABRIELE	Consigliere	SI	
6	TOSI LORENZO	Presidente del Consiglio	SI	
7	MORI DINA	Consigliere	SI	
8	FRIGGERI CRISTIANO	Consigliere	SI	
9	CONTI NELDA	Consigliere	SI	
10	TOSI GIANFRANCO	Consigliere	SI	
11	MARI MONICA	Consigliere	SI	
12	FERRARI YURI	Consigliere		SI
13	GENNARI FRANCESCA	Consigliere	SI	

11

2

E' presente l'Assessore Esterno non Consigliere Lanzi Michele

Assiste Il Vice Segretario Comunale Dott.ssa Bolondi Ilaria la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Assume la Presidenza il Sig. Lorenzo Tosi nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale.

Il Presidente, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: ALIQUOTE E DETRAZIONI DELLA NUOVA IMU PER L'ANNO D'IMPOSTA 2024. APPROVAZIONE

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:

- che in base dell'art. 1, commi da 739 a 783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, (Legge di Bilancio 2020) è stata istituita la "nuova" IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020;
- che il citato articolo 1, al comma 738 provvede ad abrogare la TASI le cui disposizioni sono assorbite da quelle introdotte per la disciplina della "nuova" IMU;
- che i presupposti, della "nuova" IMU sono analoghi a quelli della precedente imposta, come indicato dal comma 740, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili;
- che la norma richiamata ha assoggettato all'IMU tutti gli immobili situati nel territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento;
- che l'imposta si applica sugli immobili presenti sul territorio comunale, così come definiti dalle disposizioni di cui sopra, pur non costituendo presupposto d'imposta le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione di quelle incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- che, ai sensi del comma 741, sono definiti gli oggetti imponibili, ossia i fabbricati, le abitazioni principali, le aree edificabili ed i terreni agricoli;

RILEVATO, nel dettaglio, che sono assimilate alle abitazioni principali:

- 1) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- 2) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- 3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
- 4) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- 5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

CONSIDERATO, altresì:

- che ai sensi del comma 741, il Comune può stabilire l'assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; in caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;
- che ai sensi dell'art. 1, comma 742, il Comune è soggetto attivo dell'imposta introdotta e, dunque, ente impositore in relazione alla nuova IMU;
- che al successivo comma 743 sono individuati i soggetti passivi, individuandoli anche per particolari casistiche, quali in caso di presenza di contratto di leasing o di aree demaniali date in concessione;
- che il comma 744 conferma la quota di imposta riservata allo Stato, con riferimento ai fabbricati accatastati nel gruppo "D", ad eccezione dei "D/10", riconoscendo ai Comuni le somme derivanti da attività di accertamento, replicando quanto vigente con la normativa IMU precedente (vecchia IMU);
- che per la determinazione della base imponibile dell'IMU viene assunta a riferimento la rendita catastale per i fabbricati, quella dominicale per i terreni agricoli ed il valore venale per le aree fabbricabili;
- che per la determinazione della base imponibile sono riproposti i coefficienti moltiplicatori già applicati alla precedente IMU;
- che per i fabbricati del gruppo "D" non ancora accatastati occorre avere a riferimento i valori contabili, in analogia alla precedente norma;
- che vengono confermati gli abbattimenti della base imponibile per le casistiche già agevolate con l'IMU previgente, come vengono confermate quasi totalmente le esenzioni già conosciute con la previgente IMU;
- che l'aliquota base è stabilita nella misura dello 0,86%, ad eccezione di quella relativa agli immobili accatastati nel gruppo "D" che resta pari allo 0,76%;
- che il Comune può modulare le aliquote aumentandole fino all'1,06%, che può raggiungere il valore dell'1,14% per i Comuni che avevano applicato la maggiorazione TASI, con possibilità di ridurle fino all'azzeramento;

VISTO che il comma 777 ha ripristinato la potestà regolamentare già riconosciuta in vigore di I.C.I.;

PRESO ATTO che:

- il comma 169 dell'art. 1 della Legge 27.12.2006 n. 296 (legge finanziaria 2007) ha stabilito che gli Enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di

mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

- il comma 767 della legge n. 160/2019 stabilisce che le aliquote e i regolamenti della nuova Imu hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'economie e finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno, previo inserimento sul Portale del Federalismo entro il 14 ottobre;
- la risoluzione n. 1/DF del 18.02.2020 ha definitivamente chiarito che la delibera di approvazione delle aliquote della "nuova" IMU dovrà contenere l'apposito prospetto messo a disposizione sul Portale del Federalismo Fiscale soltanto dal 2021 o dall'emanazione del relativo decreto attuativo previsto dal comma 756 della legge n. 160/2019;
- il Decreto Legge n. 132 del 29/09/2023, convertito con modificazioni dalla Legge 27 novembre 2023, n. 170 ha previsto (art. 6-ter) la proroga del termine di decorrenza dell'obbligo di utilizzare il prospetto delle aliquote dell'IMU e precisamente dispone *"In considerazione delle criticità riscontrate dai comuni, a seguito della fase di sperimentazione, nell'elaborazione del prospetto di cui all'articolo 1, commi 756 e 757, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e dell'esigenza di tener conto di alcune rilevanti fattispecie attualmente non considerate dal predetto prospetto, l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del prospetto, utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell'economia e delle finanze, decorre dall'anno d'imposta 2025."*

VERIFICATO che con delibera di Consiglio Comunale n. 88 del 30/12/2022, esecutiva, sono state approvate per l'anno 2023, le seguenti aliquote IMU:

1. aliquota ridotta per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze, pari allo 0,60 per cento;
2. aliquota ordinaria pari allo 1,06 % per tutti i tipi di immobili, ad eccezione dei fabbricati di cui ai punti 3) e 4 e 5)) che seguono
3. aliquota pari allo 0,86 % per le abitazioni e relative pertinenze che il soggetto passivo IMU, residente nel Comune di Traversetolo, ha concesso in comodato/uso gratuito a parenti di primo grado (genitori e figli) dimoranti abitualmente nell'immobile. La dimora abituale deve risultare anche dall'iscrizione anagrafica;
4. aliquota pari allo 0,86% per immobili concessi in comodato gratuito in presenza di comodato registrato – come da normativa statale – sulla base dei requisiti previsti dalla Legge;
5. aliquota pari allo 0,86 % per gli immobili locati a canone concordato di cui alla Legge n. 431/1998, alle condizioni precisate in allegato;
6. aliquota pari allo 1,06 % per i terreni agricoli ricadenti nella porzione di territorio del Comune di Traversetolo, che in base alla circolare del MEF n. 9 del 14/06/1993, erano considerati terreni già imponibili ai fini ICI/IMU, per le aree fabbricabili;

Con le seguenti specifiche:

- a) che “per pertinenze di un'unità immobiliare utilizzabile ai fini abitativi s'intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo”;
- b) le detrazioni per le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 negli importi fissati dalla legge;
- c) che l'aliquota, per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, e la detrazione si applichino anche ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996 n.662, e precisamente per l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, direttamente adibita ad abitazione principale, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- d) l'applicazione delle disposizioni normative nazionali in materia di adempimenti in ordine alla presentazione di dichiarazione per le casistiche interessate previste dalla normativa vigente;
- e) quanto meglio precisato direttamente nella Legge, nell'allegata tabella e nel vigente Regolamento IMU

CONSIDERATO che la legge n. 160 del 2019 dispone:

- al comma 748 che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 750 che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-*bis*, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751 che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU;
- al comma 752 che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753 che gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è

riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;

- al comma 754 che gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 755 che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

VISTI:

- il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrà essere adottato entro il 29 giugno 2020;
- il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e che senza il prospetto la delibera è priva di efficacia;
- che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di

prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756.

CONSIDERATO che con deliberazione di consiglio n. 16 del 19/06/2020, esecutiva, è stato approvato il Regolamento di disciplina dell'imposta municipale propria (I.M.U.);

CONSIDERATO che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 88 del 30/12/2022 sopra richiamata, sono state determinate le aliquote e le detrazioni per l'applicazione della nuova IMU per l'anno d'imposta 2023, che si intendono confermate, come rappresentate nell'allegato A;

CONSIDERATO che per raggiungere l'equilibrio di bilancio e garantire l'erogazione dei propri servizi il Comune ha la necessità di reperire dal gettito IMU un importo pari ad euro 2.703.000,00 e che tale importo è inserito nel bilancio di previsione 2024;

DATO ATTO inoltre atto:

- che sulla proposta della presente deliberazione è stato espresso il parere favorevole del Responsabile dell'Area Risorse, Filippi Roberta, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49.1 del D. Lgs.vo n. 267/00 e s.m., da ultimo modificato dall'art. 3.1 lett. b) del D.L. n. 174/2012 e s.m.;
- che sulla proposta della presente deliberazione è stato espresso il parere favorevole del Responsabile dell'Area Risorse, Filippi Roberta, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49.1 del D. Lgs.vo n. 267/00 e s.m., da ultimo modificato dall'art. 3.1 lett. b) del D.L. n. 174/2012 e s.m.;

UDITA la relazione dell'Assessore ai Tributi Lanzi e l'intervento del Consigliere Tosi Gianfranco che afferma di condividere la scelta di non modificare le aliquote, come risulta dal file audio video della seduta pubblicato sul sito internet dell'Ente e considerato parte integrante e sostanziale del presente atto;

CON VOTI unanimi favorevoli resi per alzata di mano dai n.11 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

- 1) di approvare il prospetto delle aliquote e delle detrazioni della nuova IMU per l'anno d'imposta 2024, **allegato "A"** al presente atto, quale parte integrante dello stesso, esplicitato in premessa ed in relazione alle necessità del bilancio di previsione 2024 in corso di approvazione;
- 2) DI DARE ATTO che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2024;

- 3) DI DARE ATTO che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale entro il 28 ottobre dello stesso anno, previo inserimento sul Portale del Federalismo entro il 14 ottobre e che in caso di mancata pubblicazione si applicano le aliquote nell'anno precedente;

- 4) DI DARE ATTO del differimento all'esercizio 2025, ad opera del DL n. 132/2023, come convertito dalla Legge n. 170/2023, dell'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del prospetto, utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell'economia e delle finanze,;

- 5) DI OTTEMPERARE all'obbligo imposto dalla DLGS 33/2013 disponendo la pubblicazione sul sito internet istituzionale nella Sezione Amministrazione Trasparente;

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

RAVVISATA l'urgenza di provvedere in merito, stante la necessità di procedere senza indugio ai successivi adempimenti connessi, CON VOTI unanimi favorevoli resi in forma palese ai sensi di legge, dai n.11 consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134.4 del D.Lgs.vo n. 267/00 e s.m.

Di quanto sopra è redatto il presente verbale.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi art.20 D.Leg.vo. n.82/2005 e s.m..

IL PRESIDENTE

Lorenzo Tosi

Il Vice Segretario Comunale

Dott.ssa Bolondi Ilaria

PROSPETTO ALIQUOTE IMU – ANNO 2024

Tipologia	Aliquota 2024
<p>Abitazione principale e relative pertinenze - categorie A/1, A/8 e A/9</p> <p>Per l'abitazione principale è prevista una detrazione di 200 euro (da suddividere in base ai contitolari conviventi nell'immobile e rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.</p>	6,0‰
<p>Abitazioni e relative pertinenze</p> <p>Il soggetto passivo IMU, residente nel Comune di Traversetolo, ha concesso in comodato/uso gratuito a parenti di primo grado (genitori e figli) dimoranti abitualmente nell'immobile. La dimora abituale deve risultare anche dall'iscrizione anagrafica</p> <p>Il possesso dei requisiti per usufruire dell'aliquota agevolata deve essere attestato presentando l'ordinaria dichiarazione IMU entro i termini normativi.</p>	8,6‰
<p>Immobili concessi in comodato gratuito in presenza di contratto registrato</p> <p>Si applica la normativa Statale (l'aliquota agevolata e la riduzione del 50% della base imponibile IMU) alle unità immobiliari e relative pertinenze, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado (genitore/figlio) che le utilizzino come propria abitazione di residenza, sulla base dei seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il comodante deve risiedere anagraficamente e dimorare abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; • il comodante non deve possedere altri immobili ad uso abitativo in Italia ad eccezione della propria abitazione di residenza, purché non classificata in A/1, A/8 o A/9; • il comodato deve essere registrato. <p>Per pertinenze si intendono le unità immobiliari classificate nelle categorie C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo</p> <p>Il possesso dei requisiti per usufruire dell'aliquota agevolata deve essere attestato presentando l'ordinaria dichiarazione IMU entro il termine normativo.</p>	8,6‰
<p>Abitazioni e relative pertinenze tenute a disposizione</p>	10,6‰
<p>Immobili locato a canone concordato</p> <p>Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla L. 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta è determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune con riduzione al 75%</p> <p>L'aliquota agevolata è applicabile solo se il contratto risulta redatto con l'assistenza delle associazioni della proprietà edilizia e degli inquilini, firmatarie dell'accordo territoriale, o con una loro attestazione (D.M. 16/01/2017 e nota Ministero delle Infrastrutture del 03/01/2019)</p> <p>Il possesso dei requisiti per usufruire dell'aliquota agevolata deve essere attestato presentando l'ordinaria dichiarazione IMU entro il termine normativo</p>	8,6‰

<p>Altri immobili</p> <p>-terreni agricoli dove per terreno agricolo si intende il terreno iscritto in catasto, a qualsiasi uso destinato, compreso quello non coltivato.</p> <p>-aree fabbricabili</p> <p>-altri fabbricati: uffici e studi privati, negozi e botteghe, magazzini e locali deposito, fabbricati e locali per esercizi sportivi, stalle, scuderie, rimesse, autorimesse, tettoie, alberghi e pensioni, istituti di credito, cambio e assicurazione, laboratori per arti e mestieri.</p> <p>- altri immobili non diversamente regolamentati e non previsti in aliquote differenziate (residuale)</p>	<p>10,6‰</p>
<p>Fabbricati rurali ad uso strumentale</p> <p>di cui all'articolo 9, comma 3-bis, decreto-legge n. 557/1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133/1994, e successive modifiche ed integrazioni che risultino iscritti al catasto edilizio urbano in categoria D/10 o, nel caso di diversa categoria, sia presente l'attestazione di ruralità nel certificato catastale (visura).</p>	<p>1 ‰</p>
<p>Beni merce (come da normativa vigente)</p> <p>Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati . E' necessaria apposita dichiarazione, entro i termini normativi.</p>	<p>Come da norma statale</p>
<p>Sono esenti tutti gli altri immobili abiti ad abitazione principale, classificati in categoria A2, A3, A4, A5, A6 e A7 e tutti quelli assimilati all'abitazione principale, appartenenti alle medesime categorie catastali, ai sensi dell'art. 1, comma 741, lettera c) della legge n. 160/2019:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, b) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica; c) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146, del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale; d) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso; e) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica; f) l'unità immobiliare e relative pertinenze di cui all'art. 7, comma 3, posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti sia parzialmente che interamente locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. E' necessaria dichiarazione, entro i termini normativi <p>Immobili dati in comodato gratuito registrato al Comune, o a altro ente territoriale, destinati esclusivamente all'esercizio dei rispettivi compiti istituzionali</p> <p>Terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 99/2004, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99/2004. (l'esenzione si applica solo alla quota di possesso in capo al soggetto coltivatore)</p>	<p>ESENTI</p> <p>ESENTI</p>